

STATUTO UGL - UNIONE GENERALE DEI LAVORATORI

Art. 1

La Federazione Telecomunicazioni, in sigla UGL Telecomunicazioni è la continuità giuridica della Federazione Telecomunicazioni firmataria dell'ultimo ccnl delle Telecomunicazioni e del settore radiotelevisivo.

L'adozione del presente Statuto è stata effettuata per le motivazioni e con i fini espressi nell'atto costitutivo, senza che ciò possa essere considerato indice della costituzione di un nuovo e diverso soggetto giuridico e/o sindacale stante la sua continuità ed identità ed il conseguente mantenimento della titolarità di tutte le prerogative e i diritti già acquisiti e previsti della normativa pattizia richiamata.

La Federazione Telecomunicazioni ha sede in Roma e viene denominata nel presente atto "Federazione"

Art. 2

La Federazione opera al di fuori di ideologie partitiche al fine di perseguire la massima tutela delle categorie rappresentate; in particolare esso :

- a) tutela e patrocinia gli interessi giuridici, economici, sociali e morali dei dipendenti del settore telecomunicazioni e radiotelevisivo;
- b) salvaguardia il prestigio professionale del personale rappresentato;
- c) promuove iniziative atte a migliorare le condizioni lavorative, la posizione giuridico-economica e la dignità professionale del personale rappresentato; svolge, inoltre, attività di assistenza dello stesso personale.

Art. 3

Possono essere iscritti alla Federazione tutti i dipendenti in servizio, del settore telecomunicazioni e radiotelevisivo che ne facciano richiesta e che non abbiano motivi di incompatibilità come definiti di seguito.

Art. 4

Le cariche statutarie sono tutte elettive e sono attribuite agli iscritti che abbiano i requisiti per le stesse previste dal presente Statuto. Esse non comportano remunerazione ma apposito Regolamento, emanato dal Consiglio Nazionale, stabilisce le modalità per i rimborsi relativi all'attività sindacale svolta dagli associati.

Art. 5

Sono organi della Federazione:

- Il Congresso Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il collegio dei Probiviri;
- Il segretario Generale;
- La Segreteria Generale;

Art. 6

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo della Federazione, ha tutti i poteri deliberativi e piena competenza in materia di modifiche statutarie.

esso si svolge ogni quattro anni in via ordinaria. In via straordinaria viene riunito su richiesta dei due terzi del Consiglio Nazionale o dalla maggioranza semplice degli iscritti.

Il Congresso Nazionale si svolge secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.

Il Congresso elegge il Segretario Generale, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

Il Congresso Nazionale modifica il presente Statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati aventi diritto.

Art. 7

Il Consiglio Nazionale :

- è l'organo massimo di direzione della Federazione tra un Congresso e l'altro.
- si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Segretario Generale e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza semplice dei suoi componenti.
- cura il conseguimento dei fini statutarî nel rispetto delle mozioni congressuali, fornendo a tal fine i propri indirizzi alla Segreteria Generale.
- provvede a nominare i rappresentanti della Federazione presso organismi confederali o Commissioni nonchè in occasione dello svolgimento dei congressi della Confederazione.

- approva il conto preventivo e il rendiconto consuntivo.
- emana tutti i regolamenti attuativi ed integrativi dello Statuto in materia organizzativa, amministrativa e contabile.
- fissa l'importo della quota associativa della Federazione;

Art. 8

Il Segretario Generale:

- viene eletto dal Congresso Nazionale;
- è il legale rappresentante della Federazione e ne ha il potere di firma per ogni atto sindacale, organizzativo e amministrativo;
- presiede le riunioni della Segreteria Generale;
- nomina un vice Segretario Generale per le funzioni vicarie e assegna le deleghe a componenti della Segreteria Generale.

Art. 9

La Segreteria Generale:

- gestisce, assieme al Segretario Generale, il complesso delle attività necessarie all'attuazione degli scopi statutari;
- si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale e in via straordinaria qualora ne faccia richiesta la maggioranza semplice dei suoi componenti; nel caso in cui il Segretario Generale non proceda alla convocazione, tale potere è attribuito al Vice Segretario Nazionale Vicario.
- attua le decisioni del Consiglio Nazionale;
- vigila sugli organi periferici della Federazione, coordinandone l'attività, e attua ogni iniziativa idonea a fornire assistenza e informazione agli iscritti.
- si compone di un numero dispari di componenti ai quali vengono attribuite, su proposta del Segretario Generale, deleghe specifiche.

Art.10

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti.

Ha il compito di esaminare tutte le controversie interne a seguito di remissione da parte della Segreteria Generale.

il Collegio dei Probiviri comunica il proprio lodo alla Segreteria Generale, che lo recepisce e provvede ad attuarne il dispositivo.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti; tale organo ha il compito di certificare la regolare tenuta della contabilità della Federazione, in aderenza a quanto eventualmente disposto dal Regolamento amministrativo-contabile.

Art. 12

Qualunque iscritto che svolga un'attività contraria o lesiva all'indirizzo della Federazione è passibile, su decisione del Collegio dei Probiviri, alle seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione con diffida; la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche sindacali; l'espulsione dalla Federazione.

Art. 13

Ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa mensile. Il mancato pagamento della quota associativa per più di due mesi comporta la decadenza della qualità di iscritto alla Federazione e, di conseguenza, da ogni incarico ricoperto.

Il pagamento parziale o differito comporta l'esclusione dall'esercizio delle potestà statuarie e del diritto di voto a tutti i livelli.

Art. 14

Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili ed immobili e dai valori acquisiti, nonché dalle somme a qualunque titolo accantonate.

Le entrate sono costituite : 1) dai contributi degli iscritti; 2) dagli interessi attivi derivanti dai depositi della Federazione; 3) dai contributi straordinari finalizzati e da somme incassate a titolo di liberalità.

Art. 15

costituiscono fonti di spesa per la Federazione:

a) le spese generali (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, posta, telefono, ogni forma di trasporto, rappresentanza, ristoro, pernottamento, spese assicurative, ecc.);

b) le spese per lo svolgimento dei Congressi Nazionali, riunioni di Consiglio Nazionale, Segreteria Generale, riunioni di organi periferici, assemblee nei luoghi di lavoro, partecipazione a convegni, Congressi, ecc.

c) le quote di adesione alla Confederazione;

d) le spese sostenute dai Dirigenti sindacali per l'espletamento dell'attività ai vari livelli effettuata.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto si applica il codice civile.

(Roma, 11 maggio 2015)